

FEDER.M.O.T.
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale

00139 Roma - Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5

Codice fiscale: 97248850584

www.federmot.it

Al Signor Ministro della Giustizia
Sen. Roberto Castelli

Al Signor Sottosegretario
On. Giuseppe Valentino

Al Signor Sottosegretario
On. Iole Santelli

Fax n° 06/68852999

Oggetto: Richiesta di emanazione di un decreto che estenda, ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione legale e/o di magistrato onorario di Tribunale, l'esonero dalle prove preselettive, previsto per i concorsi per uditore giudiziario indetti con D.M. 28/02/2004 e con D.M. 23/03/2004.

Con la presente si intende sensibilizzare le SS.LL. circa la palese ingiustizia che si è venuta a determinare per effetto dei due bandi (D.M. 28/02/2004 e D.M. 23/03/2004) con i quali sono stati indetti gli ultimi due concorsi per uditore giudiziario.

Detti bandi hanno previsto, infatti, l'esenzione dalle prove preselettive per gli specializzati presso le SSPL e per gli specializzandi, ossia per coloro che conseguiranno il titolo entro il 2 ottobre 2004. Nulla si è disposto con riferimento alla categoria degli avvocati e dei Magistrati Onorari, così provocando una situazione di irragionevole disparità di trattamento.

In realtà il diploma conseguito presso le SSPL è da ritenersi titolo inferiore sia rispetto all'abilitazione forense sia alla qualifica di Vice Procuratore Onorario o Giudice Onorario di Tribunale.

A parte l'ovvia considerazione che gli specializzati (ed a maggior ragione gli specializzandi) hanno frequentato (frequentano) una scuola che per definizione prepara alle professioni legali, tra queste per eccellenza l'avvocatura (specie ove si consideri che la magistratura è più propriamente una funzione...), l'ordinamento di dette scuole consente al termine del biennio di studi di avvalersi dell'esonero di un anno (dei due previsti) di pratica forense.

Il D.M. 11 dicembre 2001 n°475 prevede, infatti, che "il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno".

Quanto ai rapporti tra specializzandi (o, meglio, tra tirocinanti dell'ultimo semestre del secondo biennio delle SSPL) e quanti esercitano già (seppure a titolo onorario) le funzioni giudiziarie, basta confrontare le competenze delegabili agli uni e agli altri a norma degli artt. 43 *bis* -per le funzioni giudicanti- e 72 dell'Ordinamento Giudiziario nonché dell'art. 50 d.lgs. 274/2000 (sulla competenza penale del giudice di pace) -per le funzioni inquirenti- per rendersi conto delle responsabilità nettamente superiori affidate ai secondi rispetto ai primi.

E' chiaro, quindi, che il giudizio di subvalenza del diploma di specializzazione rispetto all'abilitazione alla professione forense ed all'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie (spesso tra loro associati) è facilmente deducibile dalla logica del sistema normativo.

Questa iniquità manifesta ha portato ad una corposa serie di ricorsi contro i bandi suindicati che, tra l'altro, sono volti a far valere l'illegittimità del bando e la stessa illegittimità costituzionale della legge 48/2001 nella parte in cui, per l'aspetto che qui rileva, crea questa ingiustificata disparità.

Si aggiunga, ad ulteriore esempio della irragionevolezza del bando in questione, che nelle scuole di specializzazione vengono chiamati ad insegnare molti avvocati, con l'assurdo risultato che lo Stato Italiano pretende dal corpo docente il superamento di una prova preliminare per l'accesso agli scritti al concorso per uditore giudiziario, laddove dalle medesime prove preselettive i discenti vengono esentati!

Con il presente sollecito si invita, dunque, l'Autorità di Governo a porre rimedio alla assurda situazione così creatasi, evitando che il contenzioso generato dalla pubblicazione dei bandi possa determinare ulteriori complicazioni all'iter concorsuale.

A tal fine si esorta l'Autorità di Governo ad intervenire attraverso decretazione d'urgenza perché sia disposto l'esonero della categoria degli abilitati alla professione forense dallo svolgimento delle prove preselettive.

Tale misura, si ritiene essere funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico al celere svolgimento della procedura concorsuale, specie ove si consideri che sarebbe idonea a determinare la cessazione della materia del contendere nella stragrande maggioranza dei ricorsi presentati. E' infatti noto che la gran parte dei ricorrenti è abilitata all'esercizio della professione forense ovvero già svolge funzioni giudiziarie onorarie presso i Tribunali e le Procure della Repubblica; ed in virtù di tale qualifica ritiene di essere ingiustificatamente discriminata.

Fidando nella Loro sensibilità, porgo i più distinti saluti

....., lì

.....

Tipo Doc..... n° rilasciata da..... il